



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

20 maggio 2018

ISTRUZIONI PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA»

- Pubblicazione — Le leggi elettorali.
- Pubblicazione — Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale.
- Pubblicazione — Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
- Pubblicazione — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Pubblicazione — Istruzioni per gli Uffici di scrutinio.
- Pubblicazione — Contrassegni.

Avvertenza

Le presenti *Istruzioni per i seggi* sono state predisposte con l'intento di agevolare i compiti dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle consultazioni per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con particolare riferimento alle operazioni elettorali di votazione.

Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali di seggio suscettibili di influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo dei verbali sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste costituiscono il fondamento;

b) in particolare i dati numerici relativi al riscontro tra schede votate e votanti, da riportare nel paragrafo 81 (che rappresentano le novità relative allo spoglio centralizzato), siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, poiché costituiscono i dati da utilizzare per le successive operazioni di scrutinio;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

ALLA CHIUSURA DEL SEGGIO SI RACCOMANDA AI PRESIDENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE DI ASPETTARE L'ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE INCARICATO DI ACCOMPAGNARE GLI STESSI PRESIDENTI ALLE RISPETTIVE SEDI DI POLO DI SCRUTINIO.

PRIMA SEZIONE
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

§ 1. Composizione del seggio

In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale di sezione, di seguito, per brevità, denominato seggio.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori e deve restare invariato per tutta la durata delle operazioni, salvo eventuali sostituzioni secondo le modalità illustrate al paragrafo 28.

Il presidente sceglie fra i quattro scrutatori un vicepresidente che lo assiste in tutte le sue funzioni.

Per la validità delle operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

In proposito, si precisa che nella dicitura «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dai seggi e **dagli uffici di scrutinio** dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

Sulla composizione del seggio: art. 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 38 della l.r. 3/1993.

§ 2. Obblighi e sanzioni

Il presidente, gli scrutatori e il segretario sono tenuti ad assumere l'incarico assegnato e a presentarsi al momento dell'insediamento del seggio.

È punito, con una multa da 309 a 516 euro, chi senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

Sugli obblighi: art. 24, comma 1, della l.r. 3/1993 e art. 40 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Sulle sanzioni: artt. 104 e 108 del d.P.R. 361/1957.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei membri del seggio, si procede con giudizio direttissimo.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 24, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui reati: art. 112 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO, DELL'UFFICIO DI SCRUTINIO E IL PRESIDENTE RESPONSABILE DI POLO

§ 4. Nomina e sostituzione dei presidenti

I presidenti del seggio sono nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Tra questi ultimi, tramite sorteggio, sono designati dal Presidente del Tribunale di Aosta i presidenti degli uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio sono individuati quattro presidenti di scrutinio responsabili di ciascun Polo di scrutinio.

Se i presidenti così individuati, per giustificati motivi, non sono in grado di assumere la carica, devono avvertire immediatamente il Presidente del Tribunale di Aosta e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, che non consenta la loro normale sostituzione da parte del presidente del Tribunale di Aosta, assume la presidenza del seggio il Sindaco o un suo delegato.

In caso di improvviso impedimento di uno o più presidenti degli uffici di scrutinio, che non consenta la loro normale sostituzione da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, assumono la presidenza i Sindaci dei Comuni appartenenti al Polo di scrutinio o loro delegati.

Se l'assenza o l'improvviso impedimento si verifica nel corso delle operazioni elettorali della domenica, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Se l'assenza o l'improvviso impedimento si verifica nel corso delle operazioni di scrutinio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Sulla nomina del presidente da parte del presidente del Tribunale di Aosta: art. 20, commi 1 e 1bis, della l.r. 3/1993.

Sulla sostituzione del presidente: art. 20, commi 4 e 4bis, della l.r. 3/1993.

Sull'assenza o impedimento del presidente durante le operazioni elettorali: art. 24, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 5. Poteri decisionali dei presidenti

Spettano ai presidenti, sentito il parere degli scrutatori, le decisioni su:

- difficoltà e incidenti nello svolgimento delle operazioni;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni;
- nullità dei voti.

La decisione dei presidenti è provvisoria. Infatti, contro le operazioni di votazione e di scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale, il giudizio definitivo è demandato all'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale

di Aosta. Inoltre è da tenere presente che le decisioni **dei presidenti degli uffici di scrutinio**, relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono riesaminate dal menzionato Ufficio elettorale regionale.

Sui poteri decisionali del presidente del seggio: art. 43 della l.r. 3/1993.

Sulla costituzione dell'Ufficio elettorale regionale: art. 8 della l.r. 3/1993.

Sui poteri decisionali dell'Ufficio elettorale regionale: art. 49, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 6. Poteri di polizia dei presidenti

I presidenti sono incaricati della polizia dell'adunanza.

I presidenti possono disporre della forza pubblica in servizio per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettono reati.

L'intervento della forza pubblica deve essere richiesto dai presidenti ed è obbligatorio qualora ne facciano richiesta tre scrutatori.

In caso di disordini, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala della votazione e farsi assistere dagli agenti della forza pubblica, anche se i presidenti non hanno richiesto il loro intervento. Non possono però entrare se i presidenti si oppongono.

Agli ufficiali giudiziari è consentito entrare nella sala della votazione per notificare ai presidenti proteste o reclami sulle operazioni elettorali.

In casi eccezionali, i presidenti possono chiedere l'intervento degli agenti anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Inoltre, se i presidenti temono che il regolare svolgimento delle operazioni di voto possa essere disturbato, possono decidere con un'ordinanza motivata, dopo aver sentito gli scrutatori, di allontanare fino alla fine della votazione chi ha già votato.

I presidenti, dandone atto nel processo verbale, possono ordinare che gli elettori, i quali indugino volontariamente nella cabina o si rifiutino di restituire le schede, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione delle schede stesse, e siano riammessi a votare solo dopo gli altri elettori presenti.

I presidenti possono chiedere alle autorità civili o a quelle militari quanto è necessario per assicurare il libero accesso degli elettori nella sala della votazione e per impedire la formazione di assembramenti nelle vicinanze. Le autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste dei presidenti.

Infine, al termine delle operazioni del sabato, i presidenti devono provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 42.

Sui poteri di polizia del presidente: art. 29 della l.r. 3/1993.

Sull'entrata autonoma degli agenti nel seggio: art. 44, commi 2 e 3, del d.P.R. 361/1957.

Sull'entrata degli ufficiali giudiziari nel seggio per la notifica di proteste o reclami: art. 44, commi 2 e 3, del d.P.R. 361/1957.

Sulla richiesta di intervento degli agenti e sull'allontanamento degli elettori dal seggio: art. 44, comma 5 e 7, del d.P.R. 361/1957.

Sulle figure cui sono attribuiti i ruoli di ufficiale e polizia giudiziaria: art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

“ 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (ora corpo di polizia penitenziaria) e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza; 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55”.

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente, scelto dal presidente fra i quattro scrutatori, assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Sulla nomina e sulle funzioni del vicepresidente: art. 19, comma 1, e art. 24, comma 2, della l.r. 3/1993.
Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 38 della l.r. 3/1993.

CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, previo sorteggio, tra il 25° e il 20° giorno che precede la votazione dalla commissione elettorale comunale.

Sulla nomina degli scrutatori: art. 21 della l.r. 3/1993.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno il compito di:

- autenticare le schede (paragrafo 37);
- identificare gli elettori (paragrafo 49);
- svolgere le operazioni di scrutinio (Pubblicazione Istruzioni per gli uffici di scrutinio);
- recapitare le buste che contengono i documenti della votazione e dello scrutinio (paragrafi 79, 80 e 81 e Pubblicazione Istruzioni per gli uffici di scrutinio).

§ 10. Potere consultivo degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere qualora il presidente lo richieda. Gli scrutatori devono essere obbligatoriamente sentiti nei seguenti casi:

- reclami, anche orali;
- situazioni di difficoltà o incidenti durante le operazioni elettorali;
- voti nulli o contestati;
- intenzione del presidente di far allontanare dalla sala, con ordinanza motivata, gli elettori che hanno già votato.

Sugli incidenti e sulla nullità dei voti: artt. 37 e 43, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sull'allontanamento degli elettori dalla sala: art. 44, comma 7, del d.P.R. 361/1957.

§ 11. Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno potere decisionale nelle operazioni elettorali.

Se, però, almeno tre scrutatori richiedono la presenza della forza pubblica all'interno della sala della votazione, il presidente è obbligato ad accogliere la loro richiesta.

Sulla richiesta da parte degli scrutatori di far entrare la forza pubblica nella sala della votazione: art. 44, comma 5, del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO

§ 12. Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune dove ha sede la sezione che siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non ricadano in altre cause di esclusione.

La nomina del segretario avviene prima dell'insediamento del seggio. Tuttavia, se non l'ha fatto prima, il presidente può nominare il segretario al momento dell'insediamento.

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti sia degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione, sia degli elettori ammessi al voto domiciliare la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

Sui requisiti per svolgere la funzione di segretario: art. 21, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui motivi di esclusione dalla funzione di segretario: art. 22 della l.r. 3/1993.

§ 13. Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni elettorali e si occupa di:

- compilare i verbali delle operazioni di seggio e i verbali delle operazioni di scrutinio e il relativo estratto (paragrafo 14 e Pubblicazione Istruzioni per gli uffici di scrutinio);
- raccogliere gli atti da allegare al verbale;
- registrare i voti, in collaborazione con gli scrutatori (Pubblicazione Istruzioni per gli uffici di scrutinio);
- confezionare i plichi contenenti i verbali, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Sulle funzioni del segretario: art. 40 della l.r. 3/1993.

§ 14. Verbale delle operazioni del seggio

Di tutte le operazioni svolte presso il seggio, dall'insediamento allo scioglimento dello stesso, deve essere data fedele e precisa verbalizzazione nel modello a tal fine predisposto. Esso prevede, inoltre, alcuni casi speciali che si possono verificare durante la votazione.

Nel verbale devono altresì essere registrati eventuali proteste e reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il segretario compila due copie del verbale. Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina venga firmata dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista e venga timbrata con il timbro della sezione.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la responsabilità della corretta compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti ad esso allegati. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

Sulle sanzioni penali previste per inadempienze nella compilazione del verbale: art. 104 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 15. Il seggio speciale

Un seggio speciale viene istituito nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di detenzione, luoghi di cura da 100 a 199 posti letto e nelle sezioni ospedaliere nelle quali si trovano elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Sul seggio speciale: art. 30, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993.

§ 16. Composizione del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Tribunale ordinario di Aosta, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale nei termini e con le modalità previsti per tali nomine. Si insedia alle ore 16 del sabato pomeriggio, insieme all'ufficio elettorale di sezione.

Se nel corso delle operazioni elettorali, si verifica un'assenza o un improvviso impedimento del presidente o degli scrutatori del seggio speciale, questi sono sostituiti come avviene per ogni altro seggio (paragrafi 4 e 28).

Sulla composizione del seggio speciale: art. 9, comma 1, della legge 23 aprile 1976, n. 136 recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

§ 17. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

Sulle funzioni di segretario del seggio speciale: art. 9, comma 3, della l. 136/1976.

§ 18. Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il solo compito di raccogliere il voto:

- dei detenuti che hanno il diritto al voto nei luoghi di detenzione;
- dei ricoverati in luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- dei ricoverati nelle sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

I componenti del seggio speciale raccolgono le schede votate in buste separate e le portano nella sede del seggio a cui fanno riferimento, dove vengono inserite nelle urne.

Con questo, si esauriscono i compiti del seggio speciale. I componenti del seggio speciale non prendono parte né alle operazioni di autenticazione delle schede, né allo scrutinio.

Sui compiti del seggio speciale: art. 9, comma 7, della l. 136/1976.

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 19. I rappresentanti di lista

I delegati delle liste possono nominare un rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ogni seggio, **ogni ufficio di scrutinio e per l'Ufficio elettorale regionale.**

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi possono essere presentate al segretario comunale entro il venerdì che precede le elezioni oppure direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa dell'elezione prima che inizino le operazioni di voto.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di scrutinio possono essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente l'elezione al segretario comunale del Comune sede di Polo di scrutinio oppure direttamente ai Poli di scrutinio lunedì mattina prima che inizino le operazioni di scrutinio.

Nei materiali consegnati ai presidenti sono incluse le designazioni dei rappresentanti di lista e l'elenco dei delegati delle liste dei candidati che ancora non hanno nominato i propri rappresentanti.

I presidenti verificano che la nomina dei rappresentanti di lista sia regolare. In particolare, accertano che:

- solo i delegati delle liste dei candidati, o le persone da loro autorizzate con firma autenticata, abbiano designato i rappresentanti di lista;
- la designazione sia in forma scritta e la firma dei delegati sia stata autenticata.

I nomi dei rappresentanti per le sezioni dello stesso Comune possono essere contenuti in un unico documento. A ogni presidente viene presentato l'estratto autenticato relativo al proprio seggio.

Anche i nomi dei rappresentanti per gli uffici di scrutinio dello stesso Polo possono essere contenuti in un unico documento.

Sulla nomina dei rappresentanti di lista: art. 12, commi 2 e 2bis, della l.r. 3/1993.

Sull'autenticazione della firma dei delegati: art. 12, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 20. Diritti dei rappresentanti delle liste

I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali. Possono:

- sedere al tavolo o in prossimità, in modo da poter seguire le operazioni elettorali;
- far inserire nel verbale brevi dichiarazioni;
- firmare o sigillare le strisce che chiudono l'urna;

- firmare il verbale e le buste che contengono gli atti della votazione e dello scrutinio;
- firmare i sigilli di carta apposti alle finestre o all'entrata della sala della votazione.

I rappresentanti devono osservare le norme sul trattamento dei dati personali e quindi rispettare il diritto di riservatezza, di libertà e di segretezza del voto. In particolare, non possono fare una lista di persone che hanno o non hanno votato.

I presidenti devono permettere ai rappresentati di svolgere il loro incarico nel modo migliore e in totale libertà, assicurando allo stesso tempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se lo chiedono, i rappresentanti possono assistere alla raccolta dei voti del seggio speciale o dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di voto a domicilio.

Ai rappresentanti è consentito trattenersi all'esterno della sala della votazione anche quando è chiusa.

Sui diritti dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 12, comma 5, della l.r. 3/1993.

Sulla presenza dei rappresentanti di lista per la raccolta del voto nel seggio speciale: art. 9, comma 4, della l. 136/1976.

§ 21. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 24, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui reati commessi in danno dei rappresentanti di lista: art. 112 del d.P.R. 361/1957.

§ 22. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I presidenti, uditi gli scrutatori, possono far allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 1.032 fino a 2.065 euro.

Sull'allontanamento dal seggio dei rappresentanti di lista: art. 26, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

Sulle sanzioni previste per i rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 104, comma 6, del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO VIII
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 23. Consegna al presidente di sezione del materiale necessario per le operazioni di votazione

Il giorno di insediamento del seggio, alle ore 16, il presidente si presenta al Sindaco nel Comune della sezione per ricevere da lui, o da un suo delegato, il materiale necessario per le operazioni di voto.

Il materiale comprende:

1. le schede di votazione in pacchi sigillati;
2. il timbro della sezione in plico sigillato;
3. la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
4. una copia della lista degli elettori autenticata dall'Ufficiale elettorale da affiggere nella sala della votazione;
5. quattro copie (due in italiano e due in francese) del manifesto con le liste dei candidati, due delle quali devono essere esposte nella sala della votazione;
6. il manifesto recante le principali sanzioni, da esporre nella sala della votazione;
7. l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
8. le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati della lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
9. l'urna per la votazione;
10. la cassetta per la conservazione delle schede autenticate;
11. il pacco contenente gli stampati necessari alle operazioni di voto e le matite copiative per il voto nonché le copie dei manifesti di cui ai punti 5 e 6;
- 12. la busta per la conservazione delle schede votate;**
13. gli oggetti di cancelleria necessari alla sezione.

Per attestare la consegna del materiale, viene compilato un verbale in duplice copia [Modello N. 24 (ER)]. Una copia rimane al presidente, l'altra viene consegnata al sindaco o ad un suo delegato.

Il pacco delle schede di votazione e il plico con il timbro della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, solo dopo la costituzione del seggio.

Al presidente vengono inoltre consegnati gli elenchi con i nomi degli:

1. elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (15 giorni prima della votazione), o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

2. elettori che non possono votare perché già iscritti nelle liste di un'altra sezione o di un altro Comune;
3. elettori residenti all'estero;
4. elettori irreperibili nelle precedenti votazioni e nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
5. elettori ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare nel luogo in cui sono ricoverati;
6. detenuti con diritto di voto che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione;
7. elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco o a sentenza che li dichiara elettori;
8. elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
9. elettori che hanno perso il diritto di voto dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
10. elettori della sezione che possono votare a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
11. elettori iscritti ad altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune che possono votare a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
12. elettori della sezione ammessi al voto a domicilio, ma dimoranti nell'ambito territoriale di altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune.

Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, ovvero vi siano luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione, il presidente riceve anche:

1. le buste, le liste elettorali aggiunte, i verbali necessari per le operazioni del seggio speciale;
2. un secondo timbro della sezione, da usare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei luoghi di cura, di detenzione o a domicilio;
3. l'elenco degli elettori che votano nei luoghi di cura o nei luoghi di detenzione.

Sull'insediamento del seggio e sulla consegna del materiale: art. 16 della l.r. 3/1993.

Sull'affissione delle liste e dei manifesti: art. 26, comma 7, della l.r. 3/1993.

Sul voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura e sulle sezioni ospedaliere: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sul diritto di voto dei detenuti che chiedono di votare nel luogo di detenzione: art. 30, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sugli elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Sugli elettori ammessi a votare in base a sentenza: art. 28, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sugli elettori che hanno perso il diritto elettorale dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali: art. 32, comma 1, del d.P.R. 223/1967.

Sul seggio speciale: artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. 361/1957.

Sul voto domiciliare: art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 2006, n. 22 recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

§ 24. Controllo dell'arredamento

Il presidente controlla l'arredamento della sala della votazione per rimediare ad eventuali mancanze.

In particolare, il presidente verifica che:

- a) la sala della votazione abbia una sola porta d'ingresso del pubblico;
- b) un tramezzo divida la sala della votazione in due parti;
- c) l'urna sia fissata sopra al tavolo per essere sempre visibile a tutti;
- d) sui quattro lati verticali dell'urna sia applicata un'etichetta autoadesiva con cornice colorata dello stesso colore della scheda di votazione, nella quale sia riportata la scritta "Elezione del Consiglio regionale - Schede votate";
- e) l'urna sia intatta e vi sia il materiale occorrente per chiuderla e sigillarla;
- f) sia presente la cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione;
- g) siano presenti da due a quattro cabine, una delle quali destinata ai portatori di handicap fisico;
- h) le cabine siano isolate e provviste di un riparo per assicurare la segretezza del voto (se si trovano a una distanza inferiore ai due metri da porte e finestre, queste devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione);
- i) le cabine garantiscano la segretezza del voto e il tavolo al loro interno sia adeguatamente sistemato e completamente sgombro;
- l) non ci siano fori nelle pareti che dividono cabine abbinate, tali da permettere di vedere o di comunicare. Il presidente deve ripetere questo controllo più volte anche durante la votazione e se verifica l'esistenza di fori, deve ripararli immediatamente con il materiale che ha a disposizione, oppure chiudere una delle cabine;
- m) sia ben visibile nella sala della votazione un avviso che ricorda agli elettori il divieto di portare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fare fotografie o altri apparecchi in grado di registrare immagini;
- n) la sala della votazione e le cabine siano sufficientemente illuminate;
- o) sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto degli elettori che non possono accedere alle cabine, nelle sezioni nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto e per i seggi speciali.

Sul controllo dell'arredamento: art. 16, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sulla porta d'ingresso e sui requisiti del tramezzo: art. 26, commi 1, 2 e 3, della l.r. 3/1993.

Sulla cassetta contenente le schede autenticate: art. 16, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sui requisiti del tavolo e sulla collocazione dell'urna: art. 26, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sulla cabina per la votazione: art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 3/1993

§ 25. Arredamento della sala della votazione per facilitare l'accesso ai disabili

La sala della votazione deve essere organizzata in modo da permettere agli elettori disabili di esercitare il loro diritto al voto.

Il presidente di un seggio che si trova in una sede priva di barriere architettoniche deve accertarsi che l'arredamento della sala della votazione permetta all'elettore disabile di:

- leggere il manifesto con i simboli delle liste e i nomi dei candidati;
- votare in assoluta segretezza;
- svolgere le funzioni di componente del seggio o di rappresentante di lista;
- assistere alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve assicurarsi che ci sia almeno una cabina con caratteristiche tali che l'elettore disabile possa accedervi agevolmente. Questa cabina deve avere un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, alto 80 cm da terra.

In alternativa, può essere predisposto un tavolo con opportuni ripari, addossato alla parete ad una distanza tale dal tavolo del seggio e dal tramezzo da assicurare la segretezza del voto.

Il presidente deve infine accertarsi che l'accessibilità ai disabili sia segnalata dall'apposito simbolo.

Sulle facilitazioni dell'esercizio del diritto di voto da parte di elettori non deambulanti: legge 15 gennaio 1991, n. 15 recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Sull'accesso alla cabina dell'elettore disabile: art. 2, comma 3, della l. 15/1991.

Sul simbolo che segnala l'accessibilità del seggio ai disabili: allegato A al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

§ 26. Custodia della sala della votazione

Il presidente è responsabile degli oggetti e dei documenti necessari per la votazione.

Il presidente dà disposizioni alla forza pubblica per la vigilanza della sala della votazione.

Se all'interno di uno stesso edificio ci sono più seggi, i vari presidenti possono accordarsi per organizzare un servizio di sorveglianza collettivo.

SECONDA SEZIONE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 27. Insediamento del seggio

Il sabato che precede il giorno della votazione, alle ore 16, il presidente costituisce il seggio: chiama a farne parte il segretario da lui scelto (paragrafo 12) e, dopo averne accertata l'identità, gli scrutatori indicati nei verbali di nomina che gli sono stati consegnati (paragrafo 8 e 23 punto 7).

In seguito il presidente sceglie tra gli scrutatori il vicepresidente (paragrafo 7).

Sulla costituzione del seggio: art. 25, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sulla scelta del segretario: art. 21, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui verbali di nomina degli scrutatori: art. 16, comma 1, lettera f) e art. 21, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sulla scelta del vicepresidente: art. 19, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 28. Eventuale sostituzione dei componenti del seggio

Se, al momento della costituzione del seggio, uno o più scrutatori sono assenti o non sono stati nominati, il presidente li sostituisce: chiama, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti con i requisiti necessari (saper leggere e scrivere, non essere rappresentanti di lista, né candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, non aver compiuto settant'anni e non ricadere in altre cause di esclusione previste dalla legge regionale).

Se nella sala della votazione non vi sono elettori con i requisiti necessari, il presidente deve costituire ugualmente il seggio e iniziare le operazioni non appena siano presenti due componenti del seggio, oltre al presidente stesso.

Il presidente deve completare la composizione del seggio appena possibile, cioè quando si presentano gli scrutatori designati e non ancora sostituiti, o elettori con i requisiti necessari.

La composizione del seggio nella giornata di domenica e lunedì deve restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentati gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti.

Pertanto, nel caso in cui la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che abbiano assunto le funzioni di presidente o di scrutatore per assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza procedere ad altre surrogazioni.

Altrimenti, qualora neppure quelli originariamente designati si trovassero presenti, il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, sostituisce gli scrutatori secondo le modalità già illustrate.

Sulle cause di esclusione dalla carica e sulla sostituzione degli scrutatori: art. 22 e art. 25, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 29. Insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale si insedia alle ore 16 del sabato che precede la votazione, contemporaneamente all'insediamento del seggio normale, nella sua stessa sede.

Sulla costituzione del seggio speciale: art. 30, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993 e art. 9, comma 2, della l. 136/1976.

§ 30. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione

Dopo aver costituito il seggio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista. Il presidente li ammette sulla base delle designazioni che il Comune gli ha consegnato oppure delle designazioni che i rappresentanti gli presentano direttamente, dopo essersi accertato della loro identità e della regolarità della designazione (paragrafi 19, 20, 21 e 22).

I rappresentanti presso la sezione possono presentarsi anche durante le operazioni elettorali, purché le designazioni siano già state effettuate nei modi ed entro le scadenze indicati nei paragrafi 19, 20, 21 e 22. In tal caso, il presidente ne fa prendere nota nel verbale.

Sui rappresentanti di lista: art. 12 della l.r. 3/1993.

§ 31. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare gli elettori che presentano la tessera elettorale che attesta l'iscrizione al seggio o l'attestato del Sindaco che sostituisce la tessera elettorale per quella singola votazione, oppure un altro documento, sentenza o attestazione del Sindaco, che dia diritto al voto in quel seggio (paragrafo 55).

Inoltre, durante le operazioni elettorali sono ammessi anche:

1. gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica, in caso di tumulti e disordini (paragrafo 6);
2. gli ufficiali giudiziari, quando devono notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (paragrafo 6);
3. tutti coloro che svolgono incarichi previsti dalla legge.

Sulla tessera elettorale: art. 13 della l.r. 3/1993.

Sull'accesso alla sala della votazione: art. 28 della l.r. 3/1993.

Sull'attestato del Sindaco che sostituisce la tessera elettorale: art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 recante regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente.

Sull'ammissione al voto in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1967.

Sull'ammissione al voto in base a sentenza: art. 28, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sull'accesso della forza pubblica e degli ufficiali giudiziari nella sala della votazioni: art. 30, comma 4, della l.r. 3/1993 e art. 44, comma 4, del d.P.R. 361/1957.

§ 32. Accesso alla sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o con altri oggetti che possano causare ferite o lesioni.

Gli elettori possono entrare nella parte della sala destinata ai componenti del seggio solo per votare, identificare un altro elettore o assistere un altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi solo per il tempo necessario per completare tali operazioni.

Per garantire il rispetto di tali disposizioni di accesso, il presidente può far sorvegliare dagli agenti della forza pubblica l'apertura che mette in comunicazione la parte della sala destinata agli elettori con quella destinata ai componenti del seggio.

Il presidente può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il libero accesso degli elettori alla sezione elettorale, ad impedire gli affollamenti nelle strade adiacenti e a disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni.

Il presidente fa prendere nota nel verbale delle disposizioni adottate.

Sul divieto di entrare armati nella sala della votazione: art. 28, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sulle condizioni per l'entrata degli elettori nella parte della sala destinata ai componenti del seggio: art. 26, comma 3, e art. 31, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sui provvedimenti del presidente per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: art. 29 della l.r. 3/1993.

Sulla verbalizzazione delle disposizioni adottate: art. 44, comma 8, del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO X
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 33. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto

Il presidente del seggio al quale sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, dopo aver concordato con la direzione sanitaria del luogo di cura l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati (paragrafo 67), ne dà comunicazione agli altri componenti del seggio.

È opportuno che il voto dei ricoverati venga raccolto nelle ore di minore affluenza al seggio, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura.

Nello stabilire l'orario per la raccolta del voto, il presidente deve fare in modo di essere presente nel seggio alla chiusura delle votazioni, per dare inizio alla verifica del numero dei votanti e alle operazioni di chiusura del seggio.

Sulla raccolta del voto dei ricoverati: art. 53 del d.P.R. 361/1957.

§ 34. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nei luoghi di detenzione e nelle sezioni ospedaliere con elettori ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina

Il presidente del seggio speciale concorda con la direzione sanitaria dei luoghi di cura o con la direzione dei luoghi di detenzione, compresi nella circoscrizione della sezione, l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati (paragrafo 68) o dei detenuti (paragrafi 70 e 71), oppure, nelle sezioni ospedaliere, quello dei ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina (paragrafo 69).

Il presidente comunica l'orario agli altri due componenti del seggio speciale.

Sulla raccolta del voto dei ricoverati: artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. 361/1957 e art. 9 della l. 136/1976.

§ 35. Determinazione dell'ora di raccolta del voto a domicilio

Il presidente concorda con gli interessati l'ora in cui raccoglierà a domicilio il voto degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto previsti dalla legge (paragrafo 72). L'orario dovrà essere comunicato con sufficiente preavviso agli elettori interessati.

È opportuno che i voti vengano raccolti nelle ore di minore affluenza al seggio, compatibilmente con le esigenze degli elettori.

Se nella stessa sezione l'ufficio distaccato deve raccogliere sia il voto a domicilio sia il voto nei luoghi di cura, è opportuno che l'orario d'uscita dell'ufficio per le due operazioni coincida.

Sul voto domiciliare: art. 1 del d.l. 1/2006, convertito in l. 22/2006.

Sul trasporto degli elettori portatori di handicap: art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

§ 36. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal Sindaco (paragrafo 23), prima dell'inizio delle votazioni, ovvero alle ore 7 della domenica mattina:

- annota nelle liste della sezione, accanto ai nomi degli elettori che votano nei luoghi di cura, nei luoghi di detenzione, nelle sezioni ospedaliere o ammessi al voto a domicilio, tale circostanza;
- cancella dalle liste della sezione i nomi degli elettori il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- aggiunge al termine delle liste della sezione i nomi degli elettori di altre sezioni dei quali raccoglierà il voto a domicilio.

CAPITOLO XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 37. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

Dopo l'insediamento del seggio, il presidente procede all'autenticazione delle schede, che consta di due operazioni, da compiere nell'ordine sottoindicato:

- 1) la firma dello scrutatore (paragrafo 39);
- 2) la timbratura con il timbro della sezione (paragrafo 41).

Entrambe le operazioni devono essere compiute il sabato pomeriggio alle ore 16.

Durante le operazioni di firma e di timbratura delle schede, nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Sulle operazioni di firma e timbratura: art. 27 della l.r. 3/1993.

§ 38. Determinazione del numero delle schede da autenticare

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere e in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, il presidente terrà presenti anche gli elettori compresi negli appositi elenchi che gli sono stati consegnati dal Sindaco (paragrafo 23).

Il presidente dovrà altresì tenere conto degli elettori ammessi al voto domiciliare:

- sottraendo dal numero di schede da autenticare il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che votano a domicilio in un altro seggio;
- aggiungendo il numero degli elettori non iscritti nelle liste aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione, dei quali il seggio raccoglierà il voto a domicilio (paragrafo 35).

Sui ricoverati in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero: art. 53 del d.P.R. 361/1957.

Sui detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione: art. 30, comma 3, della l.r. 3/1993 e artt. 8 e 9 della l. 136/1976.

§ 39. Ripartizione delle schede da autenticare

Dopo aver determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio. Gli scrutatori del seggio speciale non possono firmare le schede (paragrafo 18).

Gli scrutatori firmano le schede nell'apposito spazio sulla faccia esterna della scheda e contemporaneamente controllano che ogni scheda riporti con esattezza la stessa dicitura.

Il presidente vigila che le operazioni di firma si svolgano con la massima regolarità e speditezza.

Una volta completata la firma delle schede, gli scrutatori passano le schede firmate al presidente. Il presidente le conta per verificare che corrispondano al numero di quelle consegnate a ciascuno scrutatore.

Il segretario annota nel verbale [Modello N. 27 (ER)] il numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Sulle caratteristiche delle schede: art. 17 della l.r. 3/1993.

Sulla firma delle schede: art. 27, commi 1, 2 e 3, della l.r. 3/1993.

Sull'annotazione nel verbale: art. 27, comma 5, della l.r. 3/1993.

§ 40. Apertura del plico sigillato che contiene il timbro della sezione

Quando gli scrutatori hanno terminato di firmare le schede, il presidente fa constatare agli scrutatori e al segretario che il sigillo del plico con il timbro della sezione è integro. Apre il plico e fa annotare nel verbale il numero impresso nel timbro.

Se è stato consegnato un secondo timbro, questo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le operazioni dell'ufficio distaccato del seggio o del seggio speciale: servirà per attestare nell'apposito spazio della tessera elettorale l'avvenuta votazione da parte di chi si trova in luoghi di cura o di detenzione, o di chi è ammesso al voto a domicilio (capitoli XV, XVI e XVII).

Sull'annotazione del numero del timbro della sezione: art. 27, comma 6, della l.r. 3/1993.

§ 41. Timbratura delle schede

Il presidente timbra con il timbro della sezione ciascuna scheda nello spazio apposito sulla parte esterna, prestando particolare attenzione affinché lo stesso risulti ben leggibile, e verifica che il loro numero corrisponda a quello delle schede firmate in precedenza.

Il presidente fa poi constatare ai presenti che la cassetta nella quale devono essere conservate le schede è completamente vuota e vi ripone tutte le schede timbrate, pronte per la votazione.

Le schede avanzate dall'autenticazione devono essere riposte nella busta [Busta N. 3/C (ER)]; le stesse serviranno, finché è aperta la votazione, a sostituire quelle autenticate che risultano deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori che, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o non stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione, come può avvenire nel caso di elettori che votano in luoghi di cura, di detenzione o nelle sezioni ospedaliere.

Sulla timbratura delle schede: art. 27, commi 6 e 7, della l.r. 3/1993.

§ 42. Rinvio delle operazioni del seggio e custodia della sala

Dopo l'autenticazione e la timbratura delle schede, il presidente chiude la cassetta che contiene le schede autenticate. In mancanza di altri sigilli, incolla sulle scatole due strisce di carta che vengono firmate dal presidente, dai componenti del seggio e, se lo chiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente ripone nell'apposita busta tutto il materiale rimanente (le liste degli elettori di sezione, il plico con il timbro della sezione, gli stampati che servono per la votazione, le matite copiative, le buste che contengono le schede avanzate dopo la firma, ecc.). Chiude la busta, che viene firmata sulla chiusura dai componenti del seggio e, se lo richiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente fa poi constatare che l'urna per la votazione è vuota, la chiude e la sigilla.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo e chiude la sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Per questo chiude tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne la porta di uscita e, con la collaborazione degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi dei sigilli di carta disposti in modo che qualsiasi spostamento degli infissi ne determini la rottura. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli.

Infine, il presidente fa uscire tutti dalla sala, chiude la porta dall'esterno e la sigilla. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli. Per la vigilanza della sala, il presidente prende accordi con le forze dell'ordine.

I rappresentanti delle liste possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Sul rinvio delle operazioni e sulla custodia della sala: art. 27, comma 8, della l.r. 3/1993.

TERZA SEZIONE

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII

OPERAZIONI PRELIMINARI

ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 43. Ricostituzione del seggio

Alle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio con le stesse persone del giorno precedente. Il presidente del seggio speciale procede analogamente.

Eventuali assenti vengono sostituiti come previsto nei paragrafi 4 e 28.

Il presidente chiama quindi ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presso la sezione.

Sull'orario di inizio delle votazioni: art. 27, comma 9, della l.r. 3/1993.

Sull'insediamento del seggio speciale: art. 30, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993 e art. 9 della l. 136/1976.

§ 44. Verifica dell'integrità dei sigilli e del materiale di voto

Dopo la ricostituzione del seggio, il presidente:

- fa verificare ai componenti del seggio che i sigilli di porte e finestre della sala, dell'urna per la votazione, delle buste e della cassetta contenente le schede autenticate siano integri;
- apre la cassetta;
- controlla che il numero di schede corrisponda a quelle riposte nella cassetta la sera precedente.

Le suddette operazioni devono essere compiute con la massima speditezza al fine di iniziare quanto prima le operazioni di votazione.

§ 45. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale:

- le schede autenticate per il voto dei ricoverati e dei detenuti (paragrafo 18);
- i verbali del seggio speciale;
- il secondo timbro della sezione (paragrafo 40);
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto.

Il presidente annota nel verbale [Modello N. 27 (ER)] il numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 46. Apertura della votazione

Completate le operazioni preliminari, il presidente illustra ad alta voce agli elettori presenti le modalità di voto, evitando qualsiasi riferimento a simboli politici, liste o candidati.

Il presidente precisa che l'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:

- a) tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta.
- b) esprimendo non più di tre voti di preferenza per candidati della lista da lui votata; il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome e il nome, solo il cognome, ovvero, soltanto il numero arabo corrispondente ai candidati che si vogliono votare, compresi nella lista medesima;
 - in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome, se occorre la data ed, eventualmente, il luogo di nascita del candidato prescelto, salvo che venga indicato il numero corrispondente a coloro che si vogliono votare;
 - qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scrivere uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
 - sono vietati altri segni o indicazioni.

Il presidente avverte inoltre che:

- a) prima di uscire dalla cabina, l'elettore deve richiudere la scheda seguendo le pieghe;
- b) l'elettore deve restituire la matita assieme alla scheda;
- c) è vietato usare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fotografare o altri dispositivi che permettono di registrare immagini;
- d) eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale.

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione e dispone di riportare nel verbale l'ora di inizio.

Il presidente illustra le istruzioni per il voto più volte nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Sull'espressione del voto dell'elettore: art. 31 della l.r. 3/1993.

Sull'espressione del voto di preferenza dell'elettore: artt. 34 e 35 della l.r. 3/1993.

§ 47. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Gli elettori non possono portare all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

La legge prevede sanzioni per chi non rispetta questo divieto.

Il presidente affigge all'interno della sala della votazione un avviso con il seguente testo:

“Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro”.

Quando l'elettore presenta al seggio il documento di identificazione e la tessera elettorale, il presidente prende in consegna telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Dopo il voto, il presidente restituisce all'elettore le apparecchiature prese in consegna insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale.

Sul divieto di introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e sulle sanzioni previste per i trasgressori: art. 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie, convertito in legge 30 maggio 2008, n. 96.

§ 48. Ammissione al voto degli elettori

Le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 22.

L'elettore esprime il voto presentandosi di persona alla sezione elettorale in cui è iscritto, portando con sé la propria tessera elettorale.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Qualora la tessera elettorale riporti il timbro di un'altra sezione e la stessa data della consultazione in corso, l'elettore non può essere ammesso al voto.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano, indipendentemente dall'ordine in cui sono iscritti nelle liste elettorali.

Il presidente può dare la precedenza al Sindaco, agli addetti al servizio elettorale, agli agenti della forza pubblica e a tutti coloro che svolgono un compito istituzionale nel giorno delle elezioni.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, è ammesso a votare nella sezione:

- 1) chi si presenta con l'attestazione del Sindaco che lo ammette a votare in quella sezione (paragrafo 55);

- 2) chi si presenta con una sentenza che lo dichiara elettore della sezione (paragrafo 55);
- 3) i componenti del seggio (paragrafo 56);
- 4) i rappresentanti di lista, se iscritti nelle liste elettorali di altra sezione dello stesso Comune o di un Comune della Regione (paragrafo 56);
- 5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio nella sezione se iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione (paragrafo 56);
- 6) i militari delle Forze armate, nonché gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori nel Comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, previa esibizione della tessera elettorale e della dichiarazione di cui al paragrafo 57;
- 7) gli elettori non deambulanti. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale, la prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.

Il presidente ricorda agli elettori cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.

Sulla presentazione della tessera elettorale: art. 28, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sull'accesso alla sala della votazione: art. 28 della l.r. 3/1993.

Sulla votazione in sezione diversa dalla propria: art. 30 della l.r. 3/1993.

Sulla votazione in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1967.

Sulla votazione dei militari delle forze armate: art. 30, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 49. Identificazione degli elettori

Per poter votare l'elettore deve presentare un documento con foto che consenta l'identificazione. Sono validi:

- le carte d'identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;
- una tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un comando militare;
- una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale purché munita di fotografia.

In questi casi, lo scrutatore indica gli estremi del documento nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore non ha con sé uno di questi documenti, l'identificazione può essere attestata da un componente del seggio che conosca personalmente l'elettore. In questo caso, il componente del seggio che identifica l'elettore firma nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore privo di documento non è conosciuto da un componente del seggio, può essere identificato da un altro elettore del Comune con un regolare documento di identità o che sia a sua volta conosciuto personalmente da un componente del seggio. Colui che attesta l'identità dell'elettore deve presentare un documento di identificazione e firmare nella colonna di identificazione della lista degli elettori del seggio. Il presidente lo avverte che, se afferma il falso, incorrerà nelle pene previste dalla legge.

Se c'è disaccordo sull'identità dell'elettore tra i componenti della sezione o tra i rappresentanti di lista, è il presidente che decide se ammettere l'elettore al voto.

Sull'identificazione dell'elettore: art. 32 della l.r. 3/1993 e art. 57 del d.P.R. 361/1957.

Sul potere decisionale del presidente: art. 66, comma 1, del d.P.R. 361/1957.

Sulle pene previste per chi contribuisce all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto: art. 104, comma 1, del d.P.R. 361/1957.

§ 50. Verifica della tessera elettorale

Per essere ammesso a votare, l'elettore deve presentare la tessera elettorale.

Il presidente controlla che sulla tessera elettorale non sia già stato apposto il timbro di un'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione.

Uno scrutatore timbra e scrive la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale; inoltre, annota il numero della tessera e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione sugli appositi registri, uno maschile e uno femminile [Modello N. 14 (ER)], annotazione che verrà utilizzata per il conteggio dei votanti.

Tale adempimento riveste particolare importanza sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Per gli elettori senza tessera elettorale, lo scrutatore mette il timbro della sezione e la sua firma e scrive "ha votato" sulla sentenza, o sull'attestazione del sindaco, o sull'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel verbale, nell'apposito paragrafo.

Sull'esibizione della tessera elettorale: art. 33, comma 1, della l.r. 3/1993.

Modello di tessera elettorale: tabella C allegata al d.P.R. 299/2000.

§ 51. Consegna della scheda e della matita all'elettore

Dopo che l'elettore è stato identificato, il presidente:

- legge ad alta voce il nome dell'elettore e il suo numero di iscrizione nella lista di sezione;
- consegna la matita copiativa per la votazione;
- consegna la scheda per la votazione (è opportuno che il presidente consegni la scheda aperta, in modo che l'elettore possa controllare che non vi siano segni che la invalidano);
- fa constatare all'elettore che la scheda è autenticata.

Sulla consegna della scheda e della matita all'elettore: art. 33, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 52. Votazione dell'elettore e riconsegna della scheda al presidente

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, entra nella cabina elettorale per esprimere il voto.

Prima di uscire dalla cabina, l'elettore ripiega la scheda secondo le linee della piega precedente. Se un elettore non piega la scheda, il presidente lo invita a rientrare nella cabina per piegarla.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura, o chiunque altro glielo impedisca, di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull'apposito registro, o di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

L'elettore consegna quindi la matita e la scheda al presidente, il quale:

- verifica che la scheda sia la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- verifica che sulla parte esterna della scheda non ci siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- inserisce la scheda nell'urna.

Ad avvenuta riconsegna della scheda, uno scrutatore firma accanto al nome dell'elettore nella colonna della lista di sezione a ciò destinata.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da 103 a 309 euro; il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare denuncia appena terminate le operazioni dell'ufficio.

Il presidente riconsegna all'elettore il documento di identità, la tessera elettorale e le eventuali apparecchiature prese in consegna.

Sull'espressione del voto fuori dalla cabina: art. 31, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sui doveri del presidente: art. 111 del d.P.R. 361/1957.

Sulla riconsegna della scheda e della matita: art. 33, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993.

Sull'ammenda per la mancata riconsegna della scheda o della matita: art. 110 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO XIV

CASI PARTICOLARI CHE SI POSSONO VERIFICARE DURANTE LA VOTAZIONE

§ 53. Voto di un elettore portatore di un handicap fisico

Gli elettori ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento della stessa gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un elettore scelto liberamente.

L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

Sono ammessi al voto con l'assistenza di un accompagnatore:

- gli elettori con handicap fisico su presentazione della tessera con il timbro AVD ad indicazione del “diritto al voto assistito”; il timbro **sottoriportato** deve essere apposto dal Comune nella parte interna della tessera e firmato da un delegato del sindaco;



- gli elettori con handicap fisico che non sia evidente o che non sia annotato sulla tessera elettorale; l'impedimento potrà essere dimostrato con certificato medico che deve essere rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi di amministrazione dell'Azienda sanitaria locale.
- gli elettori “ciechi civili” che presentano l'apposito libretto rilasciato dall'INPS (in passato dal Ministero dell'Interno o dalla Direzione generale dei servizi civili); all'interno di tale libretto è indicata la categoria “ciechi civili” e il codice attestante la cecità assoluta del titolare del libretto: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19. In questo caso, il presidente fa annotare nel verbale gli estremi del libretto, la categoria e il numero di codice attestante la cecità, senza doversi accertare che vi sia effettivamente un impedimento;
- gli elettori che presentano altri impedimenti anche se non hanno il timbro AVD sulla tessera elettorale o un certificato medico che attesti il loro stato; in questi casi spetta al presidente valutare che vi sia effettivamente un impedimento. L'ammissione al voto assi-

stito è consentita solo se l'infermità riguarda la capacità visiva o il movimento degli arti superiori dell'elettore. Il presidente, per poter ammettere l'elettore al voto assistito, deve accertare che vi sia effettivamente l'impedimento, o perché evidente, o perché ne sia direttamente a conoscenza. Le infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore non consentono l'ammissione al voto assistito. Ovviamente, i portatori di handicap di natura psichica, che presentano una menomazione fisica che impedisce loro di esercitare materialmente il diritto di voto, possono essere ammessi al voto assistito.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore portatore di handicap fisico.

Sull'ammissione al voto assistito dei ciechi, dei privi delle mani e degli affetti da paralisi: art. 31, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sulle norme che agevolano il diritto di voto agli elettori portatori di handicap: art. 29 della l. 104/1992. Sulla presentazione di un certificato medico per l'attestazione dell'infermità: art. 31, comma 8, della l.r. 3/1993.

Sull'apposizione del simbolo AVD: art. 31, comma 9, della l.r. 3/1993 e art. 55 del d.P.R. 361/1957.

Sul potere del presidente di valutare la sussistenza dell'impedimento in mancanza di certificazione: decisione della Sezione quinta del Consiglio di Stato n. 505 del 6 giugno 1990.

Sulla funzione di accompagnatore: art. 31, comma 5, della l.r. 3/1993.

§ 54. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori con handicap fisico

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore con handicap fisico:

- richiede la tessera elettorale anche all'accompagnatore;
- si assicura che l'accompagnatore non abbia già accompagnato in cabina altri elettori;
- scrive sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, la dicitura "accompagnatore" seguita dalla data e dalla sigla del presidente, senza aggiungere il timbro della sezione;
- chiede all'elettore se ha scelto liberamente il proprio accompagnatore e se ne conosce il nome e il cognome.

In seguito, il presidente fa annotare nel verbale il nome e il cognome dell'elettore ammesso al voto assistito, il suo numero di iscrizione nella lista elettorale, il motivo che giustifica il voto assistito, il nome del medico o dell'istituzione che ha accertato l'impedimento dell'elettore, il nome e cognome dell'accompagnatore.

Se l'elettore è stato ammesso al voto assistito perché nella tessera elettorale è presente il timbro AVD, il presidente fa annotare nel verbale, nella colonna riservata al motivo, il numero della tessera elettorale dell'elettore.

Se l'elettore è stato ammesso al voto assistito per decisione del presidente, questi fa annotare nel verbale il motivo che giustifica il voto assistito. Non è

invece necessario indicare il ragionamento che ha portato il presidente ad ammettere l'elettore al voto assistito.

L'eventuale certificato medico deve essere allegato al verbale.

Sulle operazioni da svolgere per l'espressione del voto assistito: art. 31, commi 5, 6, 7, 8, 9, della l.r. 3/1993.

§ 55. Voto di un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco

Prima di consegnare la scheda ad un elettore che si presenta al seggio con una sentenza o con un'attestazione del Sindaco che lo dichiara elettore, il presidente:

- prende visione della sentenza o dell'attestazione del Sindaco;
- fa prender nota nel verbale delle generalità dell'elettore, del numero del documento d'identità, dell'autorità che lo ha rilasciato e degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- riporta sulla sentenza o sull'attestazione la dicitura "ha votato" accompagnata dalla propria firma e dal timbro della sezione, in modo che l'elettore non possa votare anche in un'altra sezione dello stesso Comune.

L'elettore che viene ammesso a votare in base ad attestazione del Sindaco può votare solo nella sezione indicata nell'attestazione stessa.

La scheda da consegnare all'elettore viene prelevata dalla busta che contiene quelle autenticate.

Il presidente sostituisce la scheda autenticata consegnata ad ogni elettore non iscritto nelle liste con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate. Questa viene firmata da uno scrutatore, timbrata dal presidente e quindi introdotta nella cassetta contenente le schede autenticate.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione.

Non bisogna confondere l'attestazione del Sindaco con cui un elettore viene ammesso a votare con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal Sindaco. Se si presenta a votare un elettore con questo attestato, non si deve autenticare nessuna scheda aggiuntiva. L'elettore, infatti, risulta già iscritto nella lista della sezione.

Sul diritto di voto in base a sentenza: art. 28, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sul diritto di voto in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1957.

Sul diritto di voto con attestato sostitutivo della tessera elettorale: art. 7 del d.P.R. 299/2000.

§ 56. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti di lista, degli agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio

I componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio votano nella sezione presso la

quale prestano servizio, anche se sono iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune della Regione.

Prima di consegnare la scheda, il presidente verifica la tessera elettorale, fa annotare le generalità dell'elettore nell'apposito paragrafo del verbale e il numero della tessera elettorale nell'apposito registro (paragrafo 50) e fa timbrare e scrivere la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale.

Per i componenti del seggio e i rappresentanti di lista non è necessario annotare gli estremi del documento d'identità, poiché sono già stati identificati.

Le schede consegnate agli interessati vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 55.

I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione.

Sul voto dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 30, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 57. Voto degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica presenti sul territorio

I militari delle forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

A cura del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta [Modelli N. 33/m e N. 33/f (ER)] e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, purché non siano già iscritti nella lista di quella sezione.

Allo scopo di evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle forze armate, a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alla Polizia di Stato, al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta, i comandanti di reparto rilasceranno al personale dipendente interessato una dichiarazione, recante firma e timbro del reparto, dalla quale risulti il distacco presso il Comune per esigenze di servizio.

I militari in licenza (per convalescenza, ordinaria, ecc.) potranno invece essere ammessi a votare nel Comune ove si trovino, pur essendo iscritti nelle liste di altro Comune della Regione. In tal caso, sarà sufficiente esibire presso

il seggio il foglio di licenza o altro documento equivalente già in possesso dei militari interessati.

Al fine di agevolare l'identificazione degli elettori di cui al presente paragrafo, i comandi militari o i corpi interessati devono rilasciare ai propri sottoposti, sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, nonché di «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei soggetti stessi, controfirmato dal comandante di reparto competente a rilasciare la dichiarazione di cui sopra.

La scheda consegnata agli elettori di cui al presente paragrafo, non iscritti nelle liste della sezione, deve essere sostituita, volta per volta, con la procedura indicata al paragrafo 55.

Sul voto degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica in servizio: art. 30, comma 4 della l.r. 3/1993.
Sul divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali: art. 49, comma 3, del d.P.R. 361/1957

§ 58. Voto di elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali della sezione che non è accessibile con sedia a rotelle possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione del Comune priva di barriere architettoniche.

Per votare, gli elettori devono presentare la tessera elettorale e un certificato da cui emerga l'impossibilità o la capacità ridotta di deambulazione. Sono considerati validi i certificati medici rilasciati dall'Azienda sanitaria locale e la copia autentica della patente di guida speciale.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Il presidente, accertatosi che esistono le condizioni sopra illustrate, annota nel verbale le generalità dell'elettore, il numero del suo documento di riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato (oppure il numero del documento della persona che ne ha attestato l'identità) e l'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi di questi elettori devono essere altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina, o al tavolo, appositamente allestiti secondo le indicazioni riportate al paragrafo 25.

Le schede consegnate agli elettori non deambulanti e non iscritti nelle liste elettorali della sezione vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 55.

Sul voto degli elettori non deambulanti: art. 1, comma 1, l. 15/1991.
Sulle certificazioni mediche da allegare al verbale: art. 1, comma 5, della l. 15/1991.
Sui nominativi degli elettori aggiunti in calce alle liste: art. 1, comma 4, della l. 15/1991.

§ 59. Elettore che riscontra il deterioramento della propria scheda

Se l'elettore si accorge che la scheda che gli è stata consegnata dal presidente è deteriorata o se la deteriora lui stesso, egli può chiedere che venga sostituita, dopo aver restituito quella deteriorata.

L'elettore ha diritto che gli venga sostituita la scheda ogni volta che ne constati il deterioramento; se è lui stesso a deteriorarla, gli può essere sostituita una volta sola.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnare un'altra prelevata dalla cassetta dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione della seconda consegna sulla lista della sezione accanto al nome dell'elettore.

Il presidente annota poi sulla scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", la firma e la inserisce nell'apposita busta [Busta N. 5/d (ER)].

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi tra quelle residue, che viene firmata da uno scrutatore e timbrata dal presidente.

La sostituzione della scheda avviene con il procedimento indicato al paragrafo 55.

§ 60. Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda viene annullata. Le schede annullate vengono inserite nell'apposita busta [Busta N. 5/d (ER)] e vengono allegate al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non viene più riammesso al voto.

Il presidente, o chiunque altro trascura o impedisce di far entrare nella cabina l'elettore, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sul voto fuori dalla cabina: art. 31, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sulle sanzioni comminate a chi ostacola il voto nella cabina: art. 111 del d.P.R. 361/1957.

§ 61. Elettore che indugia nell'espressione del voto

Se un elettore indugia nella cabina, spetta al presidente valutare se l'elettore impiega intenzionalmente più tempo del necessario per esprimere il suo voto.

Il presidente invita l'elettore a restituire la scheda; se l'elettore non risponde all'invito, la scheda viene annullata.

Le schede annullate devono essere inserite nell'apposita busta [Busta N. 5/d (ER)] e sostituite secondo le modalità indicate al paragrafo 55.

L'accaduto deve essere riportato nel verbale e deve essere annotato accanto al nome dell'elettore nella lista della sezione.

L'elettore che ha indugiato nel voto non verrà riammesso a votare se non dopo che avranno votato tutti gli elettori presenti.

Sull'elettore che indugia nel voto: art. 44, comma 8, del d.P.R. 361/1957.

§ 62. Riconsegna da parte dell'elettore di una scheda senza il timbro della sezione e/o senza la firma dello scrutatore

La scheda, che viene restituita dall'elettore senza timbro della sezione e/o senza firma dello scrutatore, non deve essere inserita nell'urna.

La scheda deve essere, invece, siglata dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

La scheda consegnata dall'elettore viene inserita nell'apposita busta [Busta N. 5/d (ER)] e sostituita seconda la procedura indicata al paragrafo 55.

Il fatto viene annotato anche nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore ai fini del riscontro tra numero dei votanti e numero delle schede spogliate. L'elettore non può più votare.

Spetta al presidente valutare se ci sono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore.

Sull'elettore che consegna una scheda senza il timbro della sezione e/o senza la firma dello scrutatore: art. 33, comma 7, della l.r. 3/1993.

Sulla denuncia dell'elettore: art. 100, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

§ 63. Elettore che non restituisce la scheda

Dell'omessa restituzione della scheda, deve essere dato atto nel verbale con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il fatto viene inoltre riportato nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore ai fini del riscontro tra numero dei votanti e numero delle schede spogliate.

Il presidente denuncia all'Autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la scheda, affinché vengano applicate le sanzioni amministrative previste.

Sulla riconsegna della scheda: art. 33, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sulla segnalazione dell'elettore che non riconsegna la scheda: art. 58, comma 5, del d.P.R. 361/1957.

Sulle sanzioni amministrative: art. 110, comma 1, del d.P.R. 361/1957.

§ 64. Elettore che non riconsegna la matita

Se l'elettore non riconsegna la matita, il fatto viene riportato nel verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

Il presidente denuncia all'Autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la matita, affinché vengano applicate le sanzioni amministrative.

Sulla riconsegna della matita: art. 33, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sulle sanzioni amministrative: art. 110, comma 1, del d.P.R. 361/1957.

§ 65. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Il presidente rileva e comunica al comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni all'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione, il numero di elettori che hanno votato fino a quel momento:

- domenica alle ore 12.00 rilevazione numero votanti (solo totale);
- domenica alle ore 19.00 rilevazione numero votanti (solo totale) ;
- domenica alle ore 22.00 rilevazione numero votanti, cioè alla chiusura delle operazioni di voto (distinti in maschi, femmine e totale).

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 66. Votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, vale quanto illustrato ai paragrafi precedenti.

Gli elettori iscritti nelle liste delle sezioni di cui trattasi votano previa esibizione della tessera elettorale rilasciata da un Comune della Regione.

Gli elettori, ammessi a votare nella sezione ospedaliera, devono esibire, oltre alla tessera elettorale permanente, l'attestazione del Sindaco che deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Come già detto al paragrafo 23 il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge, ma consigliato dal Ministero dell'interno per agevolare il compito degli uffici elettorali di sezione.

Nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente dovrà disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore stesso non sia stato compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore dovrà essere prelevata da quelle già autenticate e dovrà essere sostituita con le modalità indicate al paragrafo 55.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nelle apposite liste aggiunte [Modelli N. 34 (ER)/m e N. 34 (ER)/f].

Alla raccolta del voto degli ammalati impossibilitati a muoversi, provvederà il seggio speciale, come di seguito specificato.

Sugli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e artt. 51, 52, 53 del d.P.R. 361/1957.

Sull'attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1967.

§ 67. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto votano all'interno della struttura in cui si trovano.

Il voto viene raccolto dal presidente della sezione nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 33).

Per svolgere questa operazione, il presidente costituisce un ufficio distaccato di sezione, formato dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore estratto a sorte.

Durante l'assenza dell'ufficio distaccato di sezione, nel seggio assume le funzioni di presidente il vicepresidente e le funzioni di segretario un altro scrutatore scelto dal presidente.

Alla raccolta del voto degli elettori ricoverati possono assistere i rappresentanti di lista che lo richiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del dieci per cento. Le schede sono trasportate nell'apposita busta [Busta N. Os/1 (ER)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 23). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal Sindaco.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente registra il nome dell'elettore ricoverato, che vota, nella lista aggiunta [Modelli N. 34 (ER)/m e N. 34 (ER)/f]. La lista aggiunta è unica, anche se alla sezione sono stati assegnati più luoghi di cura.

Lo scrutatore annota nell'apposito registro [Modello N. 13 (ER)] (paragrafo 50) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato. Il presidente allega l'attestazione del Sindaco al registro stesso. Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate alla sezione nell'apposita busta [Busta N. Os/2 (ER)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Se il voto viene raccolto in più luoghi di cura, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori ricoverati devono essere poste in buste separate per ciascun luogo di cura.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Nella busta [Busta N. 5d (ER)], vengono inserite le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione (paragrafi 59, 60, 61, 62).

Il segretario compila in duplice copia un verbale distinto per ogni luogo di cura [Modello N. 29 (ER)].

Per i luoghi di cura con meno di 100 posti letto: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e art. 53 del d.P.R. 361/1957.

§ 68. Operazioni di voto nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura da 100 a 199 posti letto votano all'interno della struttura in cui si trovano.

Il voto viene raccolto dal seggio speciale, composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario. La raccolta del voto avviene nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 34).

Alla raccolta del voto degli elettori ricoverati possono assistere i rappresentanti di lista che lo richiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del dieci per cento. Le schede sono trasportate nelle apposite buste [Busta N. Os/1 (ER)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 23). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal Sindaco.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente registra il nome dell'elettore ricoverato che vota nella lista aggiunta [Modelli N. 34 (ER)/m e N. 34 (ER)/f]. La lista aggiunta è unica, anche se al seggio speciale sono stati assegnati più luoghi di cura.

Lo scrutatore annota nell'apposito registro [Modello N. 13 (ER)] (paragrafo 50) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato. Il presidente allega l'attestazione del Sindaco al registro stesso.

Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate al seggio in un'apposita busta [Busta N. Os/2 (ER)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Se il voto viene raccolto in più luoghi di cura, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori ricoverati devono essere conservate separatamente, utilizzando a tal fine le buste con la cancelleria.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Nella busta [Busta N. 5d (ER)], vengono inserite le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione (paragrafi 59, 60, 61, 62).

Il segretario compila in duplice copia verbali distinti per ogni luogo di cura [Modello N. 30 (ER)].

I componenti del seggio speciale cessano le loro funzioni quando riportano le schede nel seggio. Nel verbale delle operazioni del seggio dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

Per i luoghi di cura da 100 a 199 posti: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e art. 51 del Testo Unico 361/1957.

§ 69. Operazioni di voto nei luoghi di cura con 200 o più posti letto - sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura con 200 o più posti letto possono votare nella sezione ospedaliera costituita all'interno della struttura in cui si trovano.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente allega l'attestazione del Sindaco all'apposito registro delle tessere (paragrafo 50).

Per facilitare le operazioni di voto, il Sindaco fornisce l'elenco degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel seggio costituito nel luogo di cura con 200 o più posti letto (paragrafo 23). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal Sindaco. Se vi sono più seggi nello stesso luogo di cura, è opportuno controllare che l'elettore non sia stato assegnato ad un altro seggio.

Se l'elettore non è incluso nell'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera, il presidente consegna all'elettore una scheda presa dalla busta delle schede già autenticate. La scheda viene sostituita con il procedimento indicato al paragrafo 55.

Gli elettori vengono registrati nelle liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura [Modelli N. 34 (ER)/m e N. 34 (ER)/f].

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato da uno scrutatore nell'apposito registro delle tessere (paragrafo 50).

Il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura con 200 o più posti letto che non si possono muovere viene raccolto dal seggio speciale costituito all'interno della sezione ospedaliera. Le operazioni di voto si svolgono secondo le modalità proprie del seggio speciale (paragrafo 66).

Il presidente adotta gli accorgimenti necessari per garantire la libertà e la segretezza del voto. Il segretario compila in duplice copia verbali distinti per ogni luogo di cura.

Per la costituzione delle sezioni ospedaliere nei luoghi di cura con 200 o più posti letto e per il voto degli elettori ricoverati: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e art. 52 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 70. Voto dei detenuti

I detenuti, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che non hanno perso il diritto di voto per poter votare devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco del Comune di residenza che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori detenuti ammessi al voto nel luogo di detenzione.

Sulla votazione dei detenuti che hanno diritto al voto: art. 30, comma 3, della l.r. 3/1993 e artt. 8 e 9 della l. 136/1976.

§ 71. Operazioni di voto nei luoghi di detenzione

Il voto dei detenuti viene raccolto, all'interno del luogo di detenzione, dal seggio speciale, composto da un presidente, due scrutatori, uno dei quali svolge le funzioni di segretario. La raccolta del voto avviene nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di detenzione (paragrafo 34).

I rappresentanti di lista, se lo chiedono, possono assistere alla raccolta del voto degli elettori detenuti.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello dei detenuti che hanno diritto al voto presenti nel luogo di detenzione, aumentato del dieci per cento.

Le schede sono trasportate nell'apposita busta [Busta N. D/1 (ER)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi dei detenuti ammessi al voto (paragrafo 23).

Il presidente registra il nome dell'elettore detenuto che vota nella lista aggiunta [Modelli N. 36 (ER)/m e N. 36 (ER)/f]. La lista aggiunta è unica, anche se al seggio speciale sono stati assegnati più luoghi di detenzione.

Lo scrutatore annota nell'apposito registro delle tessere (paragrafo 50) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato.

Il presidente allega l'attestazione del Sindaco al registro stesso.

Dopo il voto, le schede devono essere raccolte e portate alla sezione nell'apposita busta [Busta N. D/2 (ER)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Se il voto viene raccolto in più luoghi di detenzione, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori detenuti devono essere poste in buste separate per ciascun luogo di detenzione.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori detenuti che hanno votato. Nella busta [Busta N. 5d (ER)] vengono inserite le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione (paragrafi 59, 60, 61, 62).

Il segretario compila in duplice copia i verbali distinti per ogni luogo di detenzione [Modello N. 32 (ER)].

I componenti del seggio speciale quando riportano le schede nel seggio cessano le loro funzioni. Nel verbale delle operazioni del seggio dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

Sulla votazione dei detenuti che hanno diritto al voto: art. 30, comma 3, della l.r. 3/1993 e artt. 8 e 9 della l. 136/1976.

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 72. Voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Possono votare nel loro domicilio gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi trasporto previsti dalla legge e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Il presidente trova, tra i materiali che gli vengono consegnati nel giorno di insediamento del seggio, gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio così suddivisi:

- elettori della sezione che possono votare a domicilio e vivono nell'ambito territoriale della sezione;
- elettori, iscritti ad altre sezioni (anche di altri Comuni), che possono votare a domicilio e vivono nell'ambito territoriale della sezione;
- elettori della sezione che possono votare a domicilio e non vivono nell'ambito territoriale della sezione.

Il presidente, prima dell'inizio della votazione, prende nota nelle liste sezionali degli elettori che votano a domicilio nella stessa, cancella gli elettori della sezione che votano a domicilio in un'altra sezione del Comune o di altro Comune e aggiunge gli elettori di altre sezioni di Comuni della Regione che votano a domicilio nella sezione.

Sul voto a domicilio di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione: d.l. 1/2006, convertito con modificazioni in l. 22/2006.

§ 73. Raccolta del voto a domicilio

Il voto a domicilio viene raccolto da un ufficio distaccato formato dal presidente con l'assistenza del segretario e di uno degli scrutatori estratto a sorte. Durante la loro assenza le normali operazioni di voto presso la sede del seggio continuano regolarmente e il vicepresidente assume le funzioni di presidente e uno scrutatore quelle di segretario.

I rappresentanti di lista, se lo richiedono, possono assistere alle operazioni di raccolta del voto a domicilio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

Per le operazioni di voto il presidente porta con sé le schede di votazione, gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio e tutto il materiale per la votazione.

Le schede autenticate per la votazione devono essere in numero adeguato a quello degli elettori dei quali si deve raccogliere il voto a domicilio aumentato di una scorta adeguata [Buste N. VD/1 (ER)].

Dopo l'espressione del voto, le schede devono essere raccolte e riportate nella sede dell'ufficio elettorale di sezione, e riposte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio [Buste N. VD/2 (ER)].

Per poter votare, questi elettori devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio.

Se il voto a domicilio è raccolto dalla sezione in cui è iscritto l'elettore, il segretario:

- annota il nome dell'elettore e il numero della tessera elettorale nell'apposito verbale [Modello N. 29/bis (ER)];
- al rientro nel seggio, annota, a fianco del nome dell'elettore sulla lista della sezione, che il voto è stato raccolto a domicilio e trascrive sul registro delle tessere il numero della tessera elettorale dell'elettore medesimo.

Se il voto a domicilio è raccolto da una sezione diversa da quella a cui è iscritto l'elettore, il segretario:

- annota il nome dell'elettore e il numero della tessera elettorale nell'apposito verbale [Modello N. 29/bis (ER)]
- al rientro nel seggio, aggiunge il nome dell'elettore, il cui voto è stato raccolto a domicilio, in calce alla lista della sezione e trascrive sul registro delle tessere il numero della tessera elettorale dell'elettore medesimo.

Se l'elettore ammesso al voto a domicilio si avvale dell'assistenza di un altro elettore, si seguono le indicazioni fornite ai paragrafi 53 e 54.

Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate al seggio in una busta apposita [Busta N. VD/2 (ER)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono conservate separatamente, utilizzando a tal fine le buste fornite con la cancelleria.

Il presidente cura che siano assicurate piena libertà e segretezza del voto nel rispetto delle condizioni di salute dell'elettore.

Tutti i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che sono presenti durante la raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori che hanno votato a domicilio. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nell'apposita busta [Busta N. 5/d (ER)]. Il presidente allega gli elenchi e le attestazioni degli ammessi al voto domiciliare, consegnati dal Comune, alle liste della sezione ed agli altri atti.

CAPITOLO XVIII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 74. Chiusura della votazione alle 22 della domenica

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 della domenica. Se a quell'ora sono presenti nella sala elettori che non hanno ancora votato, il presidente fa prendere nota al segretario dei loro nomi e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla l'urna contenente le schede votate.

Sulla chiusura delle operazioni di voto: artt. 36 e 39, lettere a) e b), della l.r. 3/1993.

CAPITOLO XIX
OPERAZIONI DI RISCONTRO
DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

§ 75. Premessa

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 76. Operazioni preliminari all'accertamento del numero dei votanti

Il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato.

A tale scopo, accerta:

1. il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato; al riguardo, il presidente pone attenzione al fatto che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore (la cui scheda è stata deposta nell'urna), si trovi apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;
2. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza, o in base ad attestazione rilasciata dal Sindaco (in questo numero non sono compresi quanti hanno votato con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal Sindaco, in quanto risultano già iscritti nelle liste elettorali della sezione);
3. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio in calce alla lista elettorale di sezione);
4. il numero dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste che hanno votato nella sezione qualora non iscritti nella sezione medesima; il numero degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica che hanno votato nella sezione poichè in servizio di ordine pubblico nella stessa, sebbene iscritti in altre sezioni del Comune o di altri Comuni della Regione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio in calce lista elettorale di sezione);
5. il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate, a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alla Polizia di Stato, al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta che hanno votato nella sezione e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta [Modelli N. 33/m e N. 33/f (ER)].

6. il numero degli elettori che hanno votato, pur non iscritti nelle liste della sezione, ma ammessi al voto domiciliare avendo indicato come dimora un'abitazione compresa nell'ambito territoriale della sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio in calce alle liste elettorali di sezione).

I votanti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce nella lista della sezione.

Sulla determinazione del numero dei votanti: art. 39, comma 1, lettera c), della l.r. 3/1993.

Sulla firma da apporre accanto al nome del votante: art. 33, comma 6, della l.r. 3/1993.

Sul voto in base a sentenza: art. 28, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sul voto in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1967.

Sul voto dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 30, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sugli elettori non deambulanti: art. 1, comma 4, della legge 15/1991.

Sul voto a domicilio di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione: d.l. 1/2006, convertito con modificazioni in l. 22/2006.

Sugli elettori appartenenti alle Forze armate, a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alla Polizia di Stato, al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta che hanno votato nella sezione: art. 30, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 77. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione

Il numero complessivo dei votanti della sezione è dato dal totale dei gruppi indicati al paragrafo precedente. Il numero complessivo viene distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, in quelle cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e infine nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, devono essere tenuti in considerazione anche i ricoverati nei luoghi di cura, i detenuti. Questi elettori risultano dalle liste elettorali aggiunte maschili e femminili.

Dopo aver accertato e attestato nel verbale il numero complessivo dei votanti nella sezione, il seggio controlla i registri maschile e femminile nei quali sono stati registrati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo delle tessere elettorali, dato dal numero di tessere elettorali registrate:

- a) aumentato del numero degli elettori non muniti della tessera elettorale ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato,

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Procede poi a inserire le liste di sezione insieme alle liste aggiunte e il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti nelle apposite buste [rispettivamente Busta N. 3a (ER) e Busta N. 3b (ER)].

Sull'ammissione al voto dei ricoverati e dei detenuti: art. 30, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993.

§ 78. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Il seggio controlla le schede autenticate rimaste nell'apposita cassetta e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione, compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, il seggio procede ad inserire nella busta [Busta N. 3c (ER)] le schede rimaste nella cassetta o rimaste non autenticate; i due gruppi di schede dovranno essere confezionati in due distinti pacchetti.

Sul controllo delle schede non utilizzate per la votazione: art. 39, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1993.

§ 79. Formazione del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore

Il seggio, terminate le operazioni di cui al precedente paragrafo, procede alla formazione del plico [Busta N. 5/d (ER)] contenente le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

Detto plico verrà inserito, al termine delle operazioni del seggio, nella [Busta N. 5 (ER)] contenente copia del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione [(Modello N. 27 (ER))].

Sul plico si appongono il timbro della sezione e le firme di tutti i componenti del seggio, nonché dei rappresentanti di lista che lo richiedano.

§ 80. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i registri maschile e femminile per l'annotazione del numero della tessera elettorale

Ultimati gli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi 76 e 77, il seggio procede alla formazione del plico [Busta N. 3 (ER)] nel quale sono inserite:

- a) la busta [Busta N. 3a (ER)] contenente le liste elettorali usate per la votazione, che devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. Nella stessa busta vanno inoltre inserite le liste aggiunte utilizzate per i militari [Modelli N. 33/m e N. 33/f (ER)], le liste aggiunte utilizzate per gli elettori degenti in luoghi di cura [Modelli N. 34/m (ER) e N. 34/f (ER)] e le liste aggiunte utilizzate per gli elettori detenuti nei luoghi di detenzione [Modelli N. 36/m (ER) e N. 36/f (ER)];
- b) la busta [Busta N. 3b (ER)] contenente i registri maschile e femminile utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti;

- c) la busta [Busta N. 3c (ER)] contenente tutte le schede avanzate sia quelle autenticate sia quelle non autenticate.

Sul plico si appongono il timbro della sezione e le firme di tutti i componenti del seggio, nonché dei rappresentanti di lista che lo richiedano.

Il plico, sigillato, viene recapitato immediatamente, per il tramite del Comune, al Tribunale di Aosta che ne rilascia ricevuta.

Sulla formazione del plico contenente le liste della votazione: art. 39, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1993.

Sull'invio del plico, attraverso il Comune, al Tribunale di Aosta: art. 39, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 81. Accertamento del numero delle schede votate e spedizione del plico

Il Presidente del seggio apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede e attesta nel verbale il relativo numero. Dopodiché, riscontra il numero così ottenuto con il numero dei votanti quale risulta nel paragrafo 25 del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione [(Modello N. 27 (ER))]. Nel caso di mancata corrispondenza, il Presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

Il Presidente procede confezionando le mazzette da 50 schede raggruppandole 25 in un senso e 25 in senso opposto, bloccandole con due elastici posizionati a croce, che ripone nell'apposita busta [Busta N. 6 (ER)].

Il Presidente del seggio, dopo aver chiuso la busta [Busta N. 6 (ER)], per evitare manomissioni, dovrà sigillarla con il nastro antieffrazione contenuto nella busta stessa e apporre il bollo della sezione sui margini della linguetta, con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano. La busta così sigillata dovrà poi essere inserita nella busta trasparente contenuta nella busta stessa.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il presidente del seggio compila in triplice copia, la comunicazione contenente il totale delle schede votate [(Modello N. 55 (ER))] da allegare ai rispettivi verbali e da inoltrare al Comune sede di polo.

La [BUSTA N. 6 (ER)] e la comunicazione [MOD. N. 55 (ER)] devono essere consegnate, dal Presidente dell'Ufficio di sezione, alla sede di Polo di scrutinio.

Sulla formazione del plico contenente le schede votate: art. 39, comma 1, lettera ebis), della l.r. 3/1993.

§ 82. Chiusura del seggio e firma del verbale

Terminate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti il Presidente del seggio, dopo averne fatta menzione nel verbale, procede alla chiusura dello stesso e alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione.

Al termine delle operazioni del seggio un esemplare del verbale [Modello N. 27 (ER)] è incluso nella busta [Busta N. 5 (ER)] che, unitamente alla busta

[Busta N. 5d (ER)], contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza timbro o firma dello scrutatore, dovrà essere recapitata dal Presidente o per sua delegazione scritta da un scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro all'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta.

L'altro esemplare del verbale chiuso nell'apposito plico [Busta N. 8 (ER)] verrà depositato, appena sciolta l'adunanza, nella Segreteria del Comune.

Sul rinvio delle operazioni e sulla loro menzione nel verbale: art. 39, comma 1, lettera g) e art. 39, comma 5, della l.r. 3/1993.

CAPITOLO XX

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 83. Confezione del plico con il materiale da restituire

Nell'apposita busta [Busta N. 9 (ER)] saranno inseriti, a cura del presidente e del segretario della sezione, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati e una copia del verbale [Modello N. 37/8 (ER)] di riconsegna al Comune del materiale della sezione. Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla Segreteria del Comune.

Il Presidente del seggio **NON COINVOLTO** nelle operazioni di scrutinio, provvederà a inserire nella stessa busta N. 9 (ER), anche la cassetta con il timbro della sezione (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore e il timbro stesso).

I Presidenti di seggio **COINVOLTI** nelle operazioni di scrutinio dovranno, invece, inserire la cassetta con il timbro della sezione e la bottiglietta d'inchiostro nell'apposita busta [Busta N. 9bis (ER)] **che dovrà essere trattenuta per lo spoglio del lunedì mattina.**

Dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio il presidente scioglie l'adunanza.

§ 84. Incaricati del ritiro del materiale

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente del seggio curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

Alla chiusura del seggio il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ~~designato quale Presidente dell'Ufficio di scrutinio~~ deve, sciolta l'adunanza, attendere l'arrivo dell'addetto alla Polizia locale incaricato di accompagnarlo, unitamente ai rappresentanti delle Forze dell'ordine, alla rispettiva sede di Polo di scrutinio per la consegna della [BUSTA N. 6 (ER)], contenente le schede votate e la comunicazione [MOD. N. 55(ER)].

QUARTA SEZIONE
DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXI

SANZIONI PENALI

§ 85. Sanzioni penali previste per i componenti del seggio

Benché nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni all'atto della costituzione dell'ufficio, nel ricordare ai componenti del seggio di svolgere le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti dei seggi per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Sulle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti dei seggi: artt. 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. 361/1957.

§ 86. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione di scrutinio

Sanzioni penali sono sancite, inoltre, a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio.

Sulle sanzioni penali a carico di chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio: artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del d.P.R. 361/1957.

§ 87. Chi può promuovere l'azione penale

È compito del presidente del seggio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha comunque l'obbligo di denunciare al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali di cui venga comunque a conoscenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del seggio, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali commesse durante le operazioni di votazione e di scrutinio. A seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti di lista, gli scrutatori ed il segretario dovranno provvedere ripetutamente a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso i seggi.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

Sull'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio: art. 331 del c.p.p..

Sui poteri del presidente: art. 44 del d.P.R. 361/1957.

Sulla veste di pubblico ufficiale del presidente: art. 24 della l.r. 3/1993.

PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA DOPO L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 2 (ER)	1) Timbro della sezione; 2) Matite copiative; 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni della sezione.	Ufficio elettorale di sezione

PLICHI DA CONFEZIONARE LA DOMENICA SERA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 3 (ER)	1) Liste della votazione; 2) Plico dei registri maschile e femminile per l'annotazione delle tessere elettorali degli elettori e delle elettrici che hanno votato nella Sezione; 3) Schede avanzate. Contiene le buste: 3a (ER) con le liste della votazione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale e vidimate dal presidente dell'Ufficio di sezione e da due scrutatori; 3b (ER) con i registri maschile e femminile per l'annotazione delle tessere elettorali; 3c (ER) con le schede autenticate e non autenticate avanzate alla chiusura della votazione.	Sindaco del comune per il sollecito inoltro al Tribunale di Aosta
BUSTA N. 5 (ER)	1) Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. Contiene la busta 5d (ER) con le schede deteriorate, consegnate dagli elettori senza bollo o firma dello scrutatore, oppure ritirate a elettori per artificioso indugio nell'espressione del voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.	Sindaco del comune per il sollecito inoltro alla cancelleria del Tribunale di Aosta
BUSTA N. 8 (ER)	Esemplare del verbale della sezione.	Segreteria del comune
BUSTA N. 9 (ER)	1) Timbro della sezione (solo per i Presidenti degli Uffici di sezione non coinvolti nelle operazioni di scrutinio); 2) Matite copiative; 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni della sezione.	Segreteria del comune
BUSTA N. 9 bis (ER)	Timbro della sezione (solo per i Presidenti degli Uffici di sezione coinvolti nelle operazioni di scrutinio).	Da trattenere a cura dei Presidenti degli Uffici di sezione coinvolti nelle operazioni di scrutinio.

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NELLA GIORNATA DI LUNEDI'

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 10 (ER)	Verbale delle operazioni dell'ufficio di scrutinio. Tabelle di scrutinio (frontespizio rosso). Prospetti di riscontro (frontespizio rosso). Contiene le buste: 10a (ER) con le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente assegnati e carte relative; 10b (ER) con le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e carte relative; 10c (ER) con le schede nulle o bianche o corrispondenti a voti nulli.	Sindaco del comune sede di polo per il sollecito inoltro alla cancelleria del Tribunale di Aosta
BUSTA N. 11 (ER)	1) Schede valide 2) Copia delle tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in nero 3) Copia dei prospetti di riscontro con frontespizio stampato in nero 4) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico	Sindaco del comune sede di polo per il sollecito inoltro al Tribunale di Aosta
BUSTA N. 12 (ER)	Estratto del verbale [MOD. N. 28/U.D.S. (ER)] con i risultati della votazione e dello scrutinio	Sindaco del comune sede di polo per il sollecito inoltro alla Presidenza della Regione – Ufficio elettorale
BUSTA N. 13 (ER)	Esemplare del verbale dell'ufficio di scrutinio	Segreteria del comune sede di polo
BUSTA N. 14 (ER)	1) Timbro della sezione; 2) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni dell'ufficio di scrutinio.	Segreteria del comune sede di polo

INDICE

Avvertenza	Pag. 3
------------------	--------

PRIMA SEZIONE L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

§ 1. Composizione del seggio	Pag. 6
§ 2. Obblighi e sanzioni	Pag. 6
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista	Pag. 6

CAPITOLO II IL PRESIDENTE DEL SEGGIO, DELL'UFFICIO DI SCRUTINIO E IL PRESIDENTE RESPONSABILE DI POLO

§ 4. Nomina e sostituzione dei presidenti	Pag. 7
§ 5. Poteri decisionali dei presidenti	Pag. 7
§ 6. Poteri di polizia dei presidenti	Pag. 8

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE

§ 7. Funzioni del vicepresidente	Pag. 9
--	--------

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina degli scrutatori	Pag. 10
§ 9. Compiti degli scrutatori	Pag. 10
§ 10. Potere consultivo degli scrutatori	Pag. 10
§ 11. Potere di decisione degli scrutatori	Pag. 10

CAPITOLO V IL SEGRETARIO

§ 12. Nomina del segretario	Pag. 11
§ 13. Compiti del segretario	Pag. 11

§ 14. Verbale delle operazioni del seggio	Pag. 11
---	---------

CAPITOLO VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 15. Il seggio speciale	Pag. 13
§ 16. Composizione del seggio speciale	Pag. 13
§ 17. Il segretario del seggio speciale	Pag. 13
§ 18. Compiti del seggio speciale	Pag. 13

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 19. I rappresentanti di lista	Pag. 14
§ 20. Diritti dei rappresentanti delle liste	Pag. 14
§ 21. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista	Pag. 15
§ 22. Sanzioni per i rappresentanti di lista	Pag. 15

CAPITOLO VIII

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 23. Consegna al presidente di sezione del materiale necessario per le operazioni di votazione	Pag. 16
§ 24. Controllo dell'arredamento	Pag. 18
§ 25. Arredamento della sala della votazione per facilitare l'accesso ai disabili	Pag. 19
§ 26. Custodia della sala della votazione	Pag. 19

SECONDA SEZIONE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 27. Insediamento del seggio	Pag. 22
§ 28. Eventuale sostituzione dei componenti del seggio	Pag. 22
§ 29. Insediamento del seggio speciale	Pag. 23
§ 30. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione	Pag. 23
§ 31. Persone che possono entrare nella sala della votazione	Pag. 23
§ 32. Accesso alla sala della votazione	Pag. 23

CAPITOLO X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

- § 33. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura
con meno di 100 posti letto Pag. 25
- § 34. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con
almeno 100 e fino a 199 posti letto, nei luoghi di detenzione e nelle
sezioni ospedaliere con elettori ricoverati impossibilitati a raggiungere
la cabina Pag. 25
- § 35. Determinazione dell'ora di raccolta del voto a domicilio Pag. 25
- § 36. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezione Pag. 26

CAPITOLO XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

- § 37. Autenticazione delle schede: firma e timbratura Pag. 27
- § 38. Determinazione del numero delle schede da autenticare Pag. 27
- § 39. Ripartizione delle schede da autenticare Pag. 27
- § 40. Apertura del plico sigillato che contiene il timbro della sezione ... Pag. 28
- § 41. Timbratura delle schede Pag. 28
- § 42. Rinvio delle operazioni del seggio e custodia della sala Pag. 29

TERZA SEZIONE

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

- § 43. Ricostituzione del seggio Pag. 32
- § 44. Verifica dell'integrità dei sigilli e del materiale di voto Pag. 32
- § 45. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto...Pag. 32

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- § 46. Apertura della votazione Pag. 33
- § 47. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari
o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini Pag. 34
- § 48. Ammissione al voto degli elettori Pag. 34

§ 49. Identificazione degli elettori	Pag. 35
§ 50. Verifica della tessera elettorale	Pag. 36
§ 51. Consegna della scheda e della matita all'elettore	Pag. 37
§ 52. Votazione dell'elettore e riconsegna della scheda al presidente	Pag. 37

CAPITOLO XIV

CASI PARTICOLARI CHE SI POSSONO VERIFICARE DURANTE LA VOTAZIONE

§ 53. Voto di un elettore portatore di un handicap fisico	Pag. 38
§ 54. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori con handicap fisico	Pag. 39
§ 55. Voto di un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco	Pag. 40
§ 56. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti di lista, degli agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio ..	Pag. 40
§ 57. Voto degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica presenti sul territorio	Pag. 41
§ 58. Voto di elettori non deambulanti	Pag. 42
§ 59. Elettore che riscontra il deterioramento della propria scheda	Pag. 43
§ 60. Elettore che non vota nella cabina	Pag. 43
§ 61. Elettore che indugia nell'espressione del voto	Pag. 43
§ 62. Riconsegna da parte dell'elettore di una scheda senza il timbro della sezione e/o senza la firma dello scrutatore	Pag. 44
§ 63. Elettore che non restituisce la scheda	Pag. 44
§ 64. Elettore che non riconsegna la matita	Pag. 44
§ 65. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	Pag. 45

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 66. Votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura	Pag. 46
§ 67. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto ..	Pag. 46
§ 68. Operazioni di voto nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto	Pag. 48
§ 69. Operazioni di voto nei luoghi di cura con 200 o più posti letto - sezioni ospedaliere	Pag. 49

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- § 70. Voto dei detenutiPag. 50
- § 71. Operazioni di voto nei luoghi di detenzionePag. 50

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

- § 72. Voto domiciliare di elettori affetti da infermità
che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazionePag. 52
- § 73. Raccolta del voto a domicilioPag. 52

CAPITOLO XVIII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

- § 74. Chiusura della votazione alle 22 della domenicaPag. 54

CAPITOLO XIX

OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

- § 75. PremessaPag. 55
- § 76. Operazioni preliminari all'accertamento del numero dei votanti ...Pag. 55
- § 77. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione ...Pag. 56
- § 78. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.
Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate
(autenticate e non autenticate)Pag. 57
- § 79. Formazione del plico contenente le schede deteriorate e le schede
consegnate senza bollo o firma dello scrutatorePag. 57
- § 80. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della
votazione, i registri maschile e femminile per l'annotazione
del numero della tessera elettoralePag. 57
- § 81. Accertamento del numero delle schede votate e spedizione del plico Pag. 58
- § 82. Chiusura del seggio e firma del verbalePag. 58

CAPITOLO XX

RICONSEGNA DEL MATERIALE

- § 83. Confezione del plico con il materiale da restituirePag. 60
- § 84. Incaricati del ritiro del materialePag. 60

QUARTA SEZIONE
DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXI
SANZIONI PENALI

- § 85. Sanzioni penali previste per i componenti del seggioPag. 62
- § 86. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni
di votazione e di scrutinioPag. 62
- § 87. Chi può promuovere l'azione penalePag. 62

